

Rosanna Cafaro

**L'OPPOSIZIONE
AL DECRETO INGIUNTIVO
DOPO LA RIFORMA CARTABIA**
Nei rapporti bancari e dei consumatori

Con Giurisprudenza e Formule

Aggiornato alle sentenze della CGUE
(Corte di Giustizia Europea) e delle Sezioni Unite

Coordinamento e struttura editoriale
a cura di Antonio Revelino

LEGIS © è un marchio registrato di **Legislazione Tecnica S.r.L.**
00144 Roma, Via dell'Architettura 16

© Copyright Legislazione Tecnica 2023

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

Finito di stampare nel mese di novembre 2023 da
LOGO SRL
Via Marco Polo, 8 - 35010 - Borgoricco (PD)

Servizio Clienti
Tel. 06/5921743 - Fax 06/5921068
servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Portale informativo: www.legislazionetecnica.it
Shop: ltshop.legislazionetecnica.it

Il contenuto del testo è frutto dell'esperienza dell'Autore, di un'accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel testo sono quelle dell'Autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo. Il lettore utilizza il contenuto del testo a proprio rischio, ritenendo indenne l'Autore da qualsiasi pretesa risarcitoria. I testi normativi riportati sono stati elaborati e controllati con scrupolosa attenzione. Sono sempre peraltro possibili inesattezze od omissioni, ma che non possono comportare responsabilità dell'Editore.

*A Otto e a Filippo,
bambini miei*

INDICE

INTRODUZIONE	7
CAP. 1 L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	
1.1. Il decreto ingiuntivo	9
1.2. FORMULA - Ricorso per decreto ingiuntivo alla consegna di documentazione finanziaria	14
1.3. I requisiti del credito azionato e le problematiche legate alle cessioni dei crediti in blocco	18
<i>Giurisprudenza Tribunale di Brindisi 6 ottobre 2022</i>	20
<i>Giurisprudenza Tribunale di Brindisi 21 dicembre 2022</i>	33
1.4. Il valore probatorio della fattura nel processo di opposizione.....	41
<i>Giurisprudenza Tribunale di Brindisi 8 febbraio 2023</i>	43
CAP. 2 IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE	
2.1. L'opposizione al decreto ingiuntivo	49
<i>Giurisprudenza Tribunale di Lecce 21 gennaio 2022</i>	52
2.2. FORMULA – L'opposizione a precetto e a pignoramento in caso di mancata opposizione al decreto ingiuntivo	57
2.3. L'onere della prova nel giudizio di opposizione	133
<i>Giurisprudenza Tribunale di Brindisi 21 febbraio 2023</i>	135
<i>Giurisprudenza Tribunale di Brindisi 9 marzo 2023</i>	146
2.4. L'opposizione dopo la “Cartabia”	151
2.5. FORMULA - Opposizione a precetto su mutuo.....	155
CAP. 3 IL DECRETO INGIUNTIVO E LA CGUE	
3.1. L'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto	193
<i>Giurisprudenza Corte di Cassazione 3° sez. civile 12 giugno 2017</i>	193
3.2. Gli orientamenti della CGUE sul decreto ingiuntivo non opposto e sull'ampliamento dei poteri del GDE	203
<i>Giurisprudenza sentenza della Corte Grande Sezione 17 maggio 2022</i>	204
3.3. La tutela dei consumatori	221
3.4. Le clausole vessatorie nei contratti dei consumatori	229
3.5. Prospettive di ampliamento dell'applicabilità del principio sancito dalla CGUE e intervento delle sezioni unite	242
<i>Giurisprudenza Tribunale di Brindisi 9 giugno 2023</i>	247

INTRODUZIONE

“L’esecuzione di una sentenza, emessa da una qualunque autorità, deve essere considerata come parte integrante del «processo» ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione, in quanto il diritto ad un tribunale sarebbe fittizio se l’ordinamento giuridico interno di uno Stato membro permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria non fosse applicata a scapito di una delle parti. Pertanto, la mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo di pagamento priva di ogni effetto utile il diritto di accesso a un tribunale e, di cui all’articolo 6, comma 1, CEDU, e viola altresì il diritto al rispetto dei propri beni protetto dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione”¹.

E con la sentenza del 17 maggio 2022 la Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, nelle cause riunite C 639/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza ha enunciato un principio ancor più importante, le cui riverberazioni a livello nazionale potrebbero davvero sovvertire molte situazioni apparentemente cristallizzate in danno delle c.d. parti contrattualmente deboli.

L’art. 6, paragrafo 1, e l’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono, secondo la CEDU, essere interpretati nel senso di consentire che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione possa successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali.

In buona sostanza, l’autorità di cosa giudicata del decreto ingiuntivo non può coprire implicitamente la invalidità delle clausole del contratto che ne è alla base e il principio dell’autorità della cosa giudicata, assolutamente importante per l’ordinamento giuridico europeo a garanzia della stabilità del diritto, dei rapporti giuridici e della buona amministrazione della giustizia non può avere portata illimitata.

¹ CEDU, Causa Ventorino c. Italia - Seconda Sezione – sentenza 17 maggio 2011 (ricorso n. 357/07)

CAP. 1

L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

1.1. IL DECRETO INGIUNTIVO

Il decreto ingiuntivo, o provvedimento monitorio o ingiunzione di pagamento, è un atto giudiziario che, su richiesta specifica del creditore, impone all'inadempiente di pagare un importo dovuta o di consegnare una cosa determinata.

Il procedimento di ingiunzione è un procedimento speciale sommario, con cui chi vanta un credito liquido, certo ed esigibile, fondato su prova scritta, può ottenere, a fronte di un ricorso al giudice competente, un provvedimento di ingiunzione di adempiere entro quaranta giorni dalla notifica l'obbligazione (di pagamento o di consegna), avvertendolo che entro il medesimo termine può proporre opposizione e che in mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata.

Importante strumento di tutela delle parti c.d. deboli nei confronti del sistema del credito è l'ingiunzione a consegnare documentazione bancaria.

Il Testo Unico Bancario all'art. 119, comma 4°, sancisce il diritto del cliente ad ottenere entro un congruo termine, e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni bancarie); inoltre, la consegna all'investitore o utente del credito dei documenti, relativi alle operazioni finanziarie e/o di investimento è specificamente prevista dalla normativa finanziaria, in particolare dal Testo Unico sulla Finanza e dal relativo Regolamento di attuazione della Consob del 1998 e successive normative, e il ritardo o rifiuto di consegna impedisce all'utente di poter verificare la legittimità dell'operato della Banca/Intermediario finanziario nelle singole operazioni ed eventuali profili di responsabilità risarcitoria.

È stata anche ritenuta l'ammissibilità del procedimento monitorio per ottenere dall'INPS il rilascio di estratti conto relativo ai dati contributivi e retributivi²; per ottenere gli estratti conto relativi a rapporti intrattenuti da soggetto fallito con una banca³; per ottenere copia della documentazione inerente a conti di conto corrente e di apertura di credito⁴; per ottenere copia dei contratti, del documento sui rischi generali dell'investimento, del documento attestante il rifiuto a fornire informazioni sulla esperienza in

² Pret. Bari, 27.11.1990, in Foro It., 91/II,958.

³ Trib. Milano, 21.6.1996, in Foro It., 96, I,3200.

⁴ Trib. Bari, G.I. Dott. L. Di Lalla, n. 782/2002.



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



Con riserva di ogni ulteriore produzione e deduzione istruttoria.

Dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al seguente indirizzo pec.

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 21 dicembre 1999 n. 488 sul contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, la sottoscritta Procuratore dichiara che il presente giudizio, allo stato, ha valore sino a 25.000 euro.

Si allegano, tutti in copia fotostatica, i seguenti documenti:

- 1) copia atto di precetto notificato;
- 2) fascicolo della procedura monitoria;
- 3) fidejussioni;
- 4) documentazione COFIDI;
- 5) relazione tecnico-contabile.

Lecce, 25 ottobre 2017

Avv. Rosanna Cafaro

2.3. L'ONERE DELLA PROVA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

Si consideri, sul punto dell'onere della prova, che nel corso della fase di opposizione al decreto ingiuntivo, assumono rilevanza i principi generali relativi alla valutazione delle prove, restando le relative risultanze valutabili dal Giudice, nel suo prudente apprezzamento, secondo la regola generale dell'art. 116 c.p.c. (Trib. Macerata, 15.2.2018, n. 191; Trib. Milano, sez. lavoro, 30.5.2017, n. 1603).

Nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione, instauratosi a seguito dell'opposizione, il creditore opposto ha conservato la qualità di Parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio.

Ossia, ciascuna delle Parti è venuta ad assumere la propria naturale posizione sostanziale: attore è il creditore che ha richiesto l'ingiunzione e che diviene convenuto in opposizione; e il debitore opponente diviene attore in opposizione, con la conseguenza che l'onere della prova del credito incomberebbe al creditore opposto; mentre, all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (*ex art. 2697 c.c.*), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (Così, Trib. Milano sez. VI, 5.6.2019, n. 5355)

Si ritiene di poter aderire all'orientamento giurisprudenziale, secondo cui con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si impugna solo il decreto, ma si dispiega una

attività di verifica finalizzata a non far conseguire definitività a quanto in esso sancito in via temporanea. (Trib. Pistoia, 20.5.2019, n. 305) e involgente anche il rapporto controverso.

E, essendo il giudizio di opposizione un normale giudizio di cognizione, soggetto alle ordinarie regole relative all'istruzione probatoria, le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria restano superate dall'accertamento dell'esistenza del credito, accertamento cui è possibile giungere anche in ragione dell'integrazione istruttoria di Parte opposta.

Integrazione che non può essere se Parte opposta si è limitata a generiche contestazioni.

D'altronde, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta in ogni caso dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito; mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.

Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione *“si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere all'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto)”*. (Trib. Palermo, 17.7.2019, n. 3551)

Si ritiene di poter aderire all'orientamento ormai consolidato secondo cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche, ma deve supportare la domanda di revoca del decreto allegando (in maniera specifica) fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito. (Trib. Perugia, 18.11.2019, n. 1774).

E l'Opponente a tanto deve completamente adempiere.

Se è vero che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è una semplice duplicazione del procedimento monitorio, in cui il creditore deve comprovare la sussistenza della pretesa creditoria, bensì un giudizio ordinario in cui l'attore opponente – in qualità di debitore – è tenuto a contestare attivamente il decreto; è anche vero che nel giudizio di opposizione va aggiunto o prodotto da Parte opposta quanto necessario al fine di sostenere i propri assunti e di provare la propria legittimazione in qualità di cessionaria del credito portato nel decreto ingiuntivo opposto, contrastando le pretese di Parte opponente.

E, invero, nel corso della fase di opposizione al decreto ingiuntivo, assumono rilevanza i principi generali relativi alla valutazione delle prove, restando le relative risultanze valutabili dal Giudice, nel suo prudente apprezzamento, secondo la regola generale dell'art. 116 c.p.c. (Trib. Macerata, 15.2.2018, n. 191; Trib. Milano, sez. lavoro, 30.5.2017, n. 1603).

Va condiviso l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si impugna solo il decreto, ma si dispiega una attività di verifica finalizzata a non far conseguire definitività a quanto in esso sancito in via temporanea. (Trib. Pistoia, 20.5.2019, n. 305) e involgente anche il rapporto controverso.

E, essendo il giudizio di opposizione un normale giudizio di cognizione, soggetto alle ordinarie regole relative all'istruzione probatoria, le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria restano superate dall'accertamento dell'esistenza del credito, accertamento cui è possibile giungere anche in ragione dell'integrazione istruttoria di Parte opposta.

In buona sostanza, la Parte opposta deve essere diligente nel dimostrare documentalmente le proprie (presunte) pretese creditorie nei confronti della Parte opponente.

L'onere della prova viene concepito dalla dottrina processualistica come la regola di giudizio per eccellenza, poiché entra in gioco nel momento in cui deve essere formulata la decisione giudiziale.

L'operatività nel nostro ordinamento del divieto del *non liquet*, che impone al Giudice di decidere comunque ed in ogni caso la controversia a lui sottoposta, anche quando non sia stata raggiunta la prova dei fatti controversi, richiede l'intervento del criterio supplementivo rappresentato dall'onere della prova.

Questo svolge infatti la funzione di ripartire tra le parti le conseguenze giuridiche della mancata prova dei fatti rilevanti per la decisione, ossia dei fatti costitutivi della domanda dell'attore e dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi che il convenuto pone alla base della propria eccezione.

Inoltre, se è vero che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è una semplice duplicazione del procedimento monitorio, in cui il creditore deve comprovare la sussistenza della pretesa creditoria, bensì un giudizio ordinario in cui l'attore opponente – in qualità di debitore – è tenuto a contestare attivamente il decreto.

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione I Civile
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. .../... del Ruolo Generale promossa

D A

..., con l'Avv.,

– opponente